

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 225/CGF

(2013/2014)

**TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL
COM. UFF. N. 208/CGF– RIUNIONE DEL 17 FEBBRAIO 2014**

COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. Claudio Marchitello, Dott. G. Paolo Cirillo, Dott. Gabriele De Sanctis, Prof. Giovanni Serges, - Componenti; Arch. Antonio Cafiero – Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza delle Sig.re Barbara Di Marzio ed Emanuela Fortunato in attività di Segreteria.

1. RICORSO A.S.D. FUTSAL TERNANA AVVERSO LE SANZIONI:

- **AMMENDA DI €2.000,00 ALLA RECLAMANTE;**
- **INIBIZIONE FINO AL 31.1.2017 AL SIG. BASILE DAMIANO,**
INFLITTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A FEMMINILE, WOMAN NAPOLI C5S/FUTSAL TERNANA DEL 20.1.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 435 del 22.1.2014)

Con ricorso del 29 gennaio 2014 la Futsal Ternana ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque di cui al Com. Uff. n. 435 del 22.01.2014 con la quale era stata disposta la squalifica del dirigente Damiano Basile.

A fondamento del ricorso la Futsal Ternana deduceva che il provvedimento sarebbe stato frutto di un equivoco, determinato da un asserito scambio di persona operato nel supplemento di referto redatto dall'arbitro. L'equivoco sarebbe stato determinato dal fatto che le parole ingiuriose ed il comportamento aggressivo e minaccioso a fine gara nei confronti dell'arbitro non sarebbero riferibili al Sig. Damiano Basile bensì sarebbero riconducibili alla persona di Marco Catinelli, Presidente del Club dei fedelissimi che l'arbitro avrebbe scambiato per Damiano Basile. Quest'ultimo – si sosteneva - sarebbe intervenuto al momento del tafferuglio, unitamente al Sig. Simone Pierini (tecnico della società e tesserato F.I.G.C.), allo scopo di pacificare gli animi. Si aggiungeva che il Basile Damiano, vice presidente della società “mai e poi mai....avrebbe potuto tenere comportamenti meno che corretti nei confronti dell'arbitro”, e si concludeva per l'annullamento del provvedimento o comunque per una congrua riduzione della sanzione inflitta.

Il ricorso non merita accoglimento.

Al riguardo è da sottolineare che, sia il supplemento di referto redatto dall'arbitro Michele Di Pace, sia quello ancora più esteso, sotto il profilo della descrizione puntuale dell'evento, redatto dal secondo arbitro Gianluca Gramegna, chiariscono, al di là di ogni ragionevole dubbio, che l'autore della vera e propria aggressione, condita da una pluralità di espressioni ingiuriose (anch'esse puntualmente indicate nel loro contenuto) era il Sig. Damiano Basile.

I referti arbitrali sottolineano poi che, a conforto della sicura identificazione del Basile, concorrevano proprio le affermazioni del tecnico Pierini, il quale interveniva nel tentativo di bloccare il Basile, ripetutamente chiamandolo per nome (Damiano) e, rivolgendosi agli arbitri, ricordava come “il Presidente Basile a volte perde le staffe e non si rende conto dei propri comportamenti”. La Corte, peraltro, ha ritenuto, allo scopo di fugare ogni perplessità, di udire l'arbitro Gramegna nel corso della seduta del 17 febbraio 2014, ottenendo la piena e puntuale

conferma del referto e della sicura identificazione del Basile Damiano. D'altra parte del tutto irrilevante si rivela la lettera a firma del Sig. Catinelli (presidente del Club "Tifoseria Rossoverde") allegata al ricorso nella quale quest'ultimo si limita ad affermare di avere rivolto proteste agli arbitri ma non riferisce a sé stesso alcuno dei comportamenti oggetto del referto arbitrale, sulla cui oggettiva verifica non vi possono essere dubbi, atteso il valore probatorio privilegiato del referto arbitrale. Ed anzi, la predetta lettera finisce per confortare proprio il referto arbitrale perché avendo il Catinelli riferito di aver semplicemente protestato (e non già di aver rivolto espressioni ingiuriose, né, tanto meno minacce) esclude che si sia verificato uno scambio di persona.

Per questi motivi la C.G.F., sentito l'arbitro Gramegna respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Futsal Ternana di Preci (Perugia).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO A.S.D. FUTSAL POTENZA CALCIO A5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FUTSAL POTENZA/SHAOLIN SOCCER DEL 19.1.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 442 del 23.1.2014)

La società sportiva A.S.D. Futsal Potenza ha proposto reclamo contro la decisione emanata dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, con la quale, in riferimento alla gara disputata in data 19 gennaio 2014 Futsal/ShaoLin Soccer, ha comminato la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6, ai sensi dell'articolo 17, primo comma, C.G.S., per responsabilità oggettiva della società ospitante, a seguito della avvenuta sospensione dell'incontro per impraticabilità del campo.

L'incontro è stato sospeso dagli arbitri all'inizio del secondo tempo per sopravvenuta impraticabilità del terreno di gioco, dovuta alla condensa che lo rendeva scivoloso.

Il Giudice Sportivo ha ritenuto di adottare la sanzione predetta, poiché mancava un sistema di aerazione/deumidificazione idoneo a prevenire il formarsi della condensa.

La società reclamante ha dedotto che la sospensione dell'incontro non è stata dovuta alla cattiva manutenzione dell'impianto, ma al verificarsi di un caso fortuito, costituito da una scarica elettrica che ha provocato un danno all'impianto di riscaldamento, che non poteva essere immediatamente riparato, poiché necessitava della sostituzione di alcuni pezzi di ricambio non immediatamente disponibili.

Il reclamo è fondato.

Infatti, dagli atti di causa risulta come il terreno di gioco era stato considerato praticabile fino al momento della sospensione, avvenuta agli inizi del secondo tempo, quando appunto si è verificato il fulmine che ha colpito parti dell'impianto. Tale fatto rientra sicuramente nel caso fortuito, e quindi non prevedibile né prevenibile.

La riprova di ciò è data sia dalla relazione dei tecnici e sia dalla fattura di acquisto dei pezzi di ricambio (sostituiti il giorno successivo), entrambe allegata al ricorso.

Tale documentazione non si pone in contrasto con il referto arbitrale, in quanto l'arbitro ha semplicemente constatato l'impraticabilità del campo a seguito del formarsi della condensa, sopraggiunta nel secondo tempo della gara, che fino a quel momento si era svolta regolarmente.

Per questi motivi la C.G.F., accoglie il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Futsal Potenza Calcio a 5 di Potenza annulla la delibera impugnata, e, per l'effetto, dispone, ai sensi del combinato disposto degli artt. 17, comma 4 e 37, comma 4, C.G.S. la ripetizione della gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO CALC. MARRACCINI JESSICA AVVERSO LA SANZIONE DELLA

SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA STELLA AZZURRA/S.ZACCARIA DEL 2.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 57 del 5.2.2014)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile, nel Com. Uff. n. 57 del 5 febbraio 2014 in relazione alla gara del Campionato Nazionale Femminile di Serie A Girone C Stella Azzurra/S. Zaccaria svoltasi in data 2 febbraio 2014, comminava la squalifica per 5 gare effettive alla calciatrice Marraccini Jessica, poichè ella “a seguito della concessione di un calcio di rigore alla squadra avversaria assumeva un comportamento offensivo ed irrispettoso nei confronti dell’arbitro applaudendolo ironicamente. Dopo la notifica del provvedimento di espulsione proferiva frase ingiuriosa e cercava di aggredire l’arbitro, azione evitata solo per l’intervento delle compagne di squadra”.

Nel ricorso avverso la suddetta decisione, la calciatrice ammette di aver reagito in maniera scomposta e di aver insultato l’arbitro, colpevole a suo dire di aver concesso ingiustamente il calcio di rigore, ma nega di essere scesa a tentativi di aggressione. Chiede in definitiva una riduzione della sanzione.

Tanto premesso, la Corte ritiene che nella fattispecie sia ravvisabile piuttosto una condotta gravemente antisportiva ed ingiuriosa nei confronti del direttore di gara, (rientrante nella previsione dell’art. 19 comma 4 lett.a) C.G.S.), scevra da una vera e propria violenza, connotata questa da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri.

Quanto all’entità della pena, la discrezionale valutazione da parte di questo Giudice delle concrete circostanze emergenti dalla vicenda in esame conduce a ritenere che la pur censurabile condotta della calciatrice Marraccini debba essa sanzionata con la comminazione di tre giornate di gara in luogo di quelle inflitte dal Giudice di prime cure.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla calciatrice Marraccini Jessica riduce la sanzione della squalifica inflittale a 3 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 28 febbraio 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete